

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI COMUNE di NAPOLI

Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale



**Azienda Servizi Igiene
Ambientale - Napoli S.p.A.**
Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli o via Ponte dei
Francesi, n.37/d
Fax +39 081 7351577 o e-mail: direzione.implanti@asianapoli.it
C.F. e P.Iva 07494740637

IL TECNICO (timbro e firma)

Indice	Revisione / Revision / Modification	Data	Disegno



Ecosistem s.r.l.
Via Provinciale delle Breccie 51 - 80147 Napoli
Tel. 081.5842659 - 0971.485636
Fax. 081.5842562 - 0971.485212
e-mail: info@ecosistemsrl.it
Cap. Soc. €65.280,00 int.vers. - R.I. n.2183/83
Tribunale Na R.E.A. n.350155
P.I.V.A. 04010730630

GRUPPO Group / Groupe SA1	DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawing / Plans de référence -----	SCALA DISEGNO: Drawing Scale Echelle Dessin	1:1	
		SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot.		

Quadro di riferimento Programmatico	SOSTITUISCE IL NUM. Replaces Number Remplaces Nombre	---
	DISEGNATO: Drawn by / Dessiné	09/11/2016
	VERIFICATO: Checked by / Vérifié	14/11/2016
	APPROVATO: Approved / Approuvé	17/11/2016

COMMESSA: Job / Commande 16.060	LOCALITA': Locality / Localité Napoli, loc. Ponticelli, Via Nuova delle Breccie	DISEGNO N° : Drawing N° / Dessin N° 16.060.SA1.S-1.0	Rev.	Pagina / page
--	--	--	------	---------------



Sommario

1	INFORMAZIONI GENERALI	1
1.1	Identificazione dell'impianto.....	1
1.2	Tipologia di Attività da Autorizzare	2
2	UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL' OPERA.....	3
3	INTERVENTI PREVISTI.....	5
4	LO STUDIO D' IMPATTO AMBIENTALE	6
5	L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE	8
6	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	8
6.1	Premessa	8
6.2	Quadro di Riferimento Normativo in Materia Ambientale	9
6.2.1	<i>Valutazione di impatto ambientale</i>	9
6.2.2	<i>Rifiuti</i>	12
6.2.3	<i>Qualità acque</i>	13
6.2.4	<i>Qualità aria ed emissioni</i>	14
6.2.5	<i>Emissioni acustiche</i>	15
6.2.6	<i>Vincoli aree protette</i>	16
6.3	Quadro della Pianificazione e della Programmazione	17
6.3.1	<i>Livello Nazionale</i>	17
6.3.2	<i>Livello Regionale</i>	18
6.3.3	<i>Livello Provinciale</i>	24
6.3.4	<i>Livello Comunale</i>	25
6.4	Considerazioni sul Quadro Programmatico	26



1 INFORMAZIONI GENERALI

L'impianto da autorizzare ai fini della Valutazione Integrata Ambientale è un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi situato in via Nuova delle Brecce, nel cuore della vecchia Zona Industriale di Napoli (NA). Il sito è lontano da zone densamente popolate ed è posto in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati serviti. La zona è fortemente caratterizzata dalla presenza di strutture industriali (ex raffinerie, Ansaldo, Merloni, Depuratore Comunale "Napoli est" ecc).

L'area è facilmente accessibile in quanto molto vicina agli assi viari quali autostrada, tangenziale, asse mediano ed asse di collegamento dei Comuni Vesuviani.

1.1 Identificazione dell'impianto

Il presente progetto ha per oggetto l'intervento di ampliamento, ristrutturazione ed ottimizzazione del Centro di Raccolta rifiuti (di seguito indicato brevemente con la sigla CDR), già autorizzato con Ordinanza Sindacale n° 706 del 10/06/2008, presso il sito di via Nuova delle Brecce.

Tale area ha una superficie di circa 18.300 mq ed è normalmente chiusa al pubblico in quanto lavora solo a servizio dei mezzi impegnati nella raccolta per ottimizzare i successivi trasporti dei materiali da raccolta differenziata ai successivi impianti di recupero o smaltimento. In tale area si svolgono le operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite omogenee di materiali (ad esempio ingombranti, imballaggi, frazione organica dei rifiuti da avviare a compostaggio, ecc), sempre in assenza di processi di trattamento.

La Proposta progettuale consiste nel trasformare l'intera struttura in un impianto per lo stoccaggio, la trasferimento, la pulizia, la cernita, la triturazione, la pressatura, e l'imballaggio dei rifiuti di provenienza sia domestica che non domestica (speciali).

L'attività svolta da Asia Napoli S.p.A. presso lo Stabilimento in località Ponticelli (NA) è classificata all'interno del D. Lgs 46/2014 e s.m.i. ai punti 5.1 e 5.3 ed in particolare:

- 1) **punto 5.1.b)**: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento fisico-chimico;
- 2) **punto 5.3.a)** Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: trattamento fisico-chimico.

1.2 Tipologia di Attività da Autorizzare

Le tipologie di attività da autorizzare rientrano nell'allegato del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 46/2014:

- 3) **punto 5.1.b)**: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento fisico-chimico;
- 4) **punto 5.3.a)** Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: trattamento fisico-chimico.

La potenzialità totale annuale dell'impianto è di 600 tonnellate al giorno per 300 giorni pari a 180.000 tonnellate all'anno ripartite tra rifiuti pericolosi e non pericolosi:

- 15.000 tonnellate all'anno di rifiuti pericolosi pari al 8,3% del totale;
- 165.000 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi pari a circa il 91,7% del totale.

Oltre alla valutazione d'impatto ambientale, le opere e gli interventi sono soggetti all'applicazione del D.lgs. Governo n° 59 del 18/02/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

In base all'allegato I del D.lgs. 59/05 **le attività svolte dall'impianto ricadono tra le attività di cui al punto 5.1**, "impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno", **e tra quelle di cui al punto 5.3**, "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno". Si deve comunque osservare, che la presente Piattaforma Polifunzionale, è in ogni caso dotata, per le diverse sezioni di trattamento, di tutti i dispositivi di monitoraggio e controllo atti a verificare in ogni istante che risultino rispettati tutti i livelli di funzionalità, nonché il rispetto dei parametri di norma sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera (indoor e outdoor) sia per quanto attiene le concentrazioni limite relative agli scarichi liquidi; il tutto in conformità a quanto richiesto dalla normativa attualmente in vigore (D.lgs. n. 152/2006) e alle normative che verranno emanate in futuro dai competenti Enti mediante eventuali successivi adeguamenti dei sistemi di trattamento.

La Piattaforma Polifunzionale può servire un ampio bacino di utenza che oggi utilizza impianti localizzati in altre Province consentendo un sensibile risparmio per le diverse aziende in termini di riduzione dei costi di trasporto e trattamento.

Lo sviluppo del progetto segue le linee dei principi dell'ingegneria chimica e delle operazioni unitarie dell'ingegneria sanitaria - ambientale nonché delle migliori tecnologie disponibili (BAT) adottabili dal punto di vista tecnico ed economico.

2 UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL' OPERA

L'intera struttura è stata trasferita in proprietà dal Comune di Napoli ad ASIA con Delibera di G.C. n° 1628 del 12/05/2000, anche se l'effettiva consegna dell'intero complesso immobiliare da parte del Servizio Patrimonio dello stesso Comune effettivamente avvenuta in data 13.08.2004. La struttura è collocata in un'area che comprende anche altri complessi produttivi (Ansaldo, Merloni, Q8, Esso, ecc). Il dismesso impianto, denominato "Industrie Chimiche del Mezzogiorno, I.C.M." era adibito alla produzione di acido solforico derivato dai prodotti della desolforazione del petrolio, operata nella adiacente raffineria. La struttura confina nel suo insieme ad est ed a nord con la raffineria della Esso, a sud con Via Nuova delle Brece e ad ovest con Via Provinciale delle Brece.




L'impianto, di proprietà della Ditta "ASIA Napoli S.p.A.", è localizzato in Ponticelli (NA) presso via Nuova delle Brece, 175 (ex ICM) (al nuovo catasto terreni del Comune di Napoli alla partita n.1 – già 1 bis del foglio n° 113 particelle 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234), sono quelle su cui l'impianto sorgerà per un'estensione catastale di circa 18.300 mq. Il suolo ove sarà ubicato l'impianto, ricade nel territorio del Comune di Napoli, e rientra in parte nella zona G (insediamenti urbani integrati), ed in parte nella zona FC (parchi di nuovo impianto) del Piano regolatore Territoriale di Napoli (ambito 13, ex raffineria, scheda 71).

L'Impianto industriale, verosimilmente realizzato negli anni 50, copriva originariamente l'intera superficie del sito tra fabbricati ed impianti. A seguito di interventi di bonifica, recupero e cambiamento della destinazione d'uso, fatti eseguire dal Comune di Napoli verso la fine degli anni '90, venivano resi utilizzabili due aree:

- la prima (**Area A**) avente una estensione di circa 2.300 mq contenente un corpo di fabbrica di due piani ed un corpo basso di un solo piano che attualmente ospita uffici e spogliatoi del Distretto territoriale ASIA C8;
- la seconda (**Area B**) avente estensione di circa 8.200 mq che ospita un primo Centro di Raccolta del Comune di Napoli realizzato e gestito da ASIA Napoli;

Nel 2009 sono stati eseguiti importanti interventi di Messa in Sicurezza di una terza area (**Area C**), avente una estensione di circa 7.800 mq. Tali interventi hanno comportato la rimozione di amianto e l'abbattimento di tutte le strutture presenti ormai pericolanti e fatiscenti. Sempre nel 2009 è stata eseguita la Caratterizzazione dell'intero sito in quanto rientrante nel SIN (Sito di Interesse Nazionale) "Napoli Orientale". Come documentato da apposita perizia asseverata redatta precedentemente agli interventi di messa in sicurezza, il totale dei volumi occupati dai corpi di fabbrica abbattuti nel 2009 nell'Area C sono pari a 17.985 m³. In ultimo, nel 2011 sono stati affidati i lavori di Messa in Sicurezza di un ultimo lotto della struttura (**Area D**) avente una estensione di circa 5.700 mq. Tale intervento è avvenuto in ritardo in quanto ASIA non ne aveva il materiale possesso in quanto occupato da una attività terza. I lavori di messa in sicurezza di tale area sono terminati nel 2013.



L'area è facilmente accessibile in quanto molto vicina agli assi viari quali autostrada, tangenziale, asse mediano ed asse di collegamento dei Comuni Vesuviani.

3 INTERVENTI PREVISTI

La struttura di Via Nuova delle Brecce, 175 (ex ICM), già autorizzata per attività di Centro di Raccolta, per dimensione, viabilità e soprattutto per "vocazione" (sono 8 anni che la struttura ospita rifiuti ed è ormai accettata dalla popolazione), si presta in maniera ottimale ad ospitare un impianto di stoccaggio rifiuti.

Il progetto è riferito alla trasformazione delle Macro Aree A, B e C in un impianto per lo stoccaggio, trasferimento, pulizia, selezione, cernita, triturazione, pressatura e imballaggio dei rifiuti di provenienza sia domestica che non domestica (speciali).

Parte fondamentale dello sviluppo delle lavorazioni è rappresentato dalle due piazzole impermeabilizzate per complessivi 3.600 mq già realizzate, che andrebbero ad essere di supporto per tutte le attività di raccolta sul territorio costituendo un volano indispensabile per svincolare i tempi di raccolta da quelli di scarico.

Per fare in modo che le attività di carico e scarico dei rifiuti avvengano in ambienti chiusi e confinati posti in atmosfera controllata, saranno realizzati sulle esistenti piazzole impermeabilizzate quattro capannoni avente pianta pari alle superfici delle piazzole con altezza utile minima pari a 10 metri, dotati di impianti di estrazione forzata dell'aria con invio della stessa ad impianti di abbattimento degli odori a biofiltro. I capannoni dovranno essere dotati di varchi di accesso carraio protetti da portoni a impacchettamento veloce, in modo da limitare al minimo le fuoriuscite di aria non trattata.

Le due piazzole presenti nella "Macro Area C" e le piazzole presenti nell'Area B, sono state progettate e realizzate per ospitare lo stoccaggio di Rifiuti Urbani Residuali in casi di emergenza, per tale motivo, rispettano i seguenti requisiti:

- Adeguata impermeabilizzazione;
- Trattamento acque di dilavamento piazzale;
- Captazione dei reflui contaminati dalle attività di movimentazione dei rifiuti;
- Adeguate recinzioni.

In definitiva l'impianto sarà composto da:

- ✓ Recinzione e sistemazione esterna;
- ✓ Parcheggi esterni alla recinzione;
- ✓ Edificio per deposito e per servizi;
- ✓ Tensostruttura prefabbricata per Rifiuti Umid;
- ✓ Tensostruttura prefabbricata per Rifiuti Ingombranti;

- ✓ Aeree sotto tettoia per stoccaggio rifiuti;
- ✓ Un'area scoperta per il lavaggio automezzi.
- ✓ Un'area coperta per il lavaggio automezzi.
- ✓ Pesa in ingresso e uscita

L'impianto presenta opere di recinzione e di sistemazione esterna, seguendo le prescrizioni dettate dal piano regolatore di Napoli: recinzione formata in buona parte da una muratura in mattoni di altezza circa 2,00 m. Come già detto, saranno realizzati quattro capannoni aventi una superficie in pianta di circa 900 metri quadri cadauno ed altezza utile minima di 10 metri.

Per rispettare in pieno le prescrizioni inserite nel verbale della Conferenza di Servizio del Ministero dell'ambiente, la realizzazione dei capannoni dovrà essere eseguita minimizzando opere di scavo del suolo per non andare a generare fuoriuscita di esalazioni inquinanti.

Per risolvere questo problema, la scelta costruttiva ricade su capannoni retrattili realizzati in strutture in tubolari di acciaio zincato coperte con telo di poliestere plasmato di PVC autoestinguento.

I capannoni dovranno essere mantenuti in costante depressione mediante un impianto di estrazione aria dimensionato per garantire un ricambio di due volumi ora. L'aria estratta dai capannoni sarà inviata ad un impianto a biofiltro per il trattamento degli odori.

Le quattro tensostrutture sorgeranno sulle due piazzole impermeabilizzate di superficie circa 1800mq/cad, una impiegata per lo stoccaggio dei rifiuti umidi e l'altra per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti ed avranno un'altezza utile minima di circa 10 m.

La struttura tubolare in acciaio verrebbe fissata su piastre di scorrimento ancorate sulla piazzola esistente.

La copertura delle due piazzole impermeabilizzate consentirà inoltre anche il drastico abbattimento della produzione di percolato rispetto ai livelli attuali.

4 LO STUDIO D' IMPATTO AMBIENTALE

Il presente studio d'impatto ambientale è stato redatto in conformità al D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (titolo III, parte seconda) e al DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/08/88, n.377" (modificato dal DPR del 02/09/99, n. 348, "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere") e si articola nelle seguenti sezioni:

- **"Introduzione"** avente lo scopo di fornire un inquadramento generale dell'oggetto dello studio,

esplicitando le motivazioni dell'intervento, l'ubicazione dell'opera, l'approccio metodologico utilizzato e l'articolazione dello studio.

- “**Quadro Programmatico**” che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- “**Quadro Progettuale**” che descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.
- “**Quadro Ambientale**” che definisce l'ambito territoriale (inteso come sito ed area vasta) e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi.

Il quadro ambientale ha lo scopo di:

- Descrivere i sistemi ambientali interessati, evidenziando l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- Individuare le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità;
- Documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- Documentare i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

Le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'impianto sono le seguenti:

- **Atmosfera**, in relazione all'emissione di polveri in fase di cantiere e agli eventuali rilasci in aria di sostanze pericolose in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura;
- **Ambiente Idrico**, sulle possibili interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee dovute all'esecuzione degli scavi, agli eventuali rilasci di effluenti liquidi sia in superficie che nelle acque di falda durante l'esercizio e dopo la chiusura dell'impianto;
- **Suolo e Sottosuolo**, riguardo alle eventuali interferenze in fase di costruzione per le opere di scavo e in fase di esercizio per la possibile contaminazione di questa componente a causa di eventuali rilasci di sostanze pericolose;
- **Vegetazione, Flora e Fauna**, poiché i rilasci liquidi e aeriformi in esercizio e nella fase di post-chiusura potrebbero contaminare gli organismi vegetali e animali;
- **Ecosistemi**, per le alterazioni che potrebbero essere indotte dalla diffusione della contaminazione dovuta ai rilasci;
- **Salute pubblica**, per le eventuali modificazioni delle qualità delle acque, dell'aria e mediante la diffusione della contaminazione attraverso la catena alimentare;

- **Rumore e vibrazioni**, per gli aspetti connessi alle azioni di cantiere, al funzionamento delle macchine in fase di costruzione/esercizio e al traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti;
- **Paesaggio**, per le interazioni indotte dall'impianto a causa del suo ingombro;
- **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**.

5 L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE

Lo studio d'impatto ambientale è un metodo complesso e multidisciplinare che si sviluppa in fasi successive e che, attraverso atti amministrativi e strumenti tecnici scientifici, mira ad un inserimento non traumatico nell'ambiente di opere antropiche potenzialmente causa di alterazioni ambientali e socio-economiche.

Le attività svolte hanno riguardato innanzitutto le analisi preliminari di carattere pianificatore, progettuale e ambientale, allo scopo di individuare tutti gli aspetti tecnici e ambientali da prendere in considerazione e di valutare, per ciascuno di questi aspetti, il livello di dettaglio e le linee metodologiche generali da adottare.

A valle dell'analisi degli strumenti programmatici e pianificatori, è stato predisposto il quadro programmatico.

Il quadro di riferimento progettuale è stato predisposto a seguito dell'analisi progettuale dell'opera da realizzare.

L'analisi del quadro ambientale è stata condotta realizzando singolarmente per tutte le componenti:

- La caratterizzazione dello stato attuale;
- La stima degli impatti in riferimento alle azioni di progetto che potenzialmente interferiscono con l'ambiente;
- L'individuazione di tutte le misure che si ritiene necessario adottare al fine di minimizzare l'impatto sopra stimato.

6 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

6.1 Premessa

Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione/programmazione territoriali. Nel presente quadro vengono illustrate le normative di legge e gli strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto. Dall'analisi di tali strumenti segue la verifica dei mutui rapporti di coerenza con il progetto; in particolare, viene verificata che le mutue relazioni tra le diverse fasi di costruzione, avviamento, esercizio e futura chiusura dell'impianto non determinino situazioni di

incompatibilità ambientale con la pianificazione a scala nazionale per uno sviluppo sostenibile e con la pianificazione industriale della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Gricignano di Aversa nel quale ricade lo stabilimento.

La presente sezione è stata strutturata come evidenziato nella successiva Figura 2.1:



Figura 2.1: struttura del Quadro Programmatico

Come si può notare, all'interno del quadro programmatico vengono esaminati sia il quadro normativo di riferimento ambientale, che lo stato della pianificazione e programmazione. Il quadro ambientale è articolato nei settori inevitabilmente connessi con la realizzazione dell'opera ovvero: valutazione impatto ambientale, rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche e aree protette.

Nel presente capitolo, vengono elencate (per ciascun settore) le principali normative a carattere nazionale e regionale esaminate per la redazione dello studio e vengono evidenziati le relazioni con la realizzazione dell'impianto. Lo stato della pianificazione e programmazione viene articolato nei quattro livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale; per ciascun livello sono evidenziate le mutue relazioni con la realizzazione dell'opera proposta.

Vengono anche segnalate eventuali disarmonie tra i singoli strumenti normativi.

6.2 Quadro di Riferimento Normativo in Materia Ambientale

6.2.1 Valutazione di impatto ambientale

Ai fini dello studio VIA sono state esaminate le seguenti normative:

- Direttiva 97/11/CE "97/11/CE: Direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" che regola l'applicazione del VIA;
- Direttiva 2001/42/CE "2001/11/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";



- Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Art. 40) “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993”;
- Legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto il 25 febbraio 1991”;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;
- Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Art. 71) “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- Decreto Legislativo N°93 del 23/03/2001 “*Disposizioni in campo ambientale*”: fornisce molteplici disposizioni tra cui l’incremento del numero delle commissioni per l’impatto ambientale;
- Decreto Legislativo N° 59 del 18/02/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” che ha per oggetto l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da talune attività; tale decreto prevede misure intese ad evitare/ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, con lo scopo di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso;
- DPCM N° 377 del 10/08/1988 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui

all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”: fornisce prescrizioni per le pronunce di compatibilità ambientale e per le modalità di comunicazione dei progetti;

- DPCM del 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, N° 377” che definisce i contenuti degli studi d’impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l’attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità; tale decreto specifica inoltre le componenti ambientali, i fattori ambientali e la loro caratterizzazione;
- DPR del 12/04/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge N° 146 del 22/02/1994, concernente disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- Delibera Giunta Regione Campania 29 ottobre 1998, n. 7636 “Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 7 settembre 1996 in materia di Valutazione d’impatto ambientale”;
- Delibera Giunta Regione Campania 28 novembre 2000, n. 6010 “Recepimento del D.P.C.M. 1.9.2000 in materia di valutazione di impatto ambientale. Pubblicata nel B.U. Campania del 8 gennaio 2001, n. 1”;
- Delibera Giunta Regione Campania 14 marzo 2008, n. 426 “Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d’incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica”;
- Delibera Giunta Regione Campania 15 maggio 2009, n. 912 “Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d’incidenza, screening, sentito”;
- Delibera del Presidente della Giunta Regione Campania 29 gennaio 2010, n. 10 “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”;
- Circolare Prot.n. 331337 del 15 aprile 2010 “Circolare esplicativa in merito all’applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazioni ambientali (valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale)”;

- Delibera Giunta Regione Campania 8 ottobre 2010, n. 683 “Revoca della Delibera di G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania”;
- Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2011, n. 30 “Modalità di versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale;
- Delibera Giunta Regione Campania 24 maggio 2011, n. 211 “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”;

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell’opera proposta, poiché forniscono i criteri e le direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

6.2.2 Rifiuti

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti sono state esaminate le seguenti normative:

- Legge Regionale Campania N° 10 del 10/02/1993 “*Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania*”: fissa gli obiettivi, detta le norme generali e le procedure per la redazione e l’attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti; tra gli obiettivi del Piano è incluso anche il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile;
- Decreto Ministeriale del 27/09/2010 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”: stabilisce l’ammissibilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in discarica;
- Ordinanza Presidente Consigli Ministri N° 77 del 10/03/2006 “*Adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Campania*” che conferma la scelta strategica di selezionare i rifiuti indifferenziati, con successivo recupero energetico e stabilizzazione delle frazioni umide;
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che nella parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti; in tale decreto è stabilito che le pubbliche amministrazione, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti devono favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio;
 - b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;

- Delibera Giunta Regionale N° 525 del 28/04/2006 "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti" le cui finalità sono quelle di incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo e conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento; altra scopo del decreto legge è quello di diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- Decreto Legge N° 263 del 09/10/2006 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania";
- Legge Regionale Campania N° 4 del 28/03/2007 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" che recepisce le prescrizioni derivanti dalla DGR N° 525/2006.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché giustificano la volontà espressa da parte della Fineco S.r.l., in accordo alle indicazioni espresse dal legislatore.

6.2.3 Qualità acque

Per quanto riguarda la qualità delle acque, sono state esaminate le seguenti normative di riferimento:

- Legge Regione Campania N° 14 del 21/05/1997 " Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge N° 36 del 05/01/1994";
- Decreto Legislativo N° 31 del 02/02/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" che disciplina la qualità delle acque potabili al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" che definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo gli obiettivi di: prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (con

priorità per quelle potabili) e mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici (nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate);

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

6.2.4 *Qualità aria ed emissioni*

La normativa di riferimento esaminata per tutelare la qualità dell'aria è la seguente:

- Decreto Legislativo N° 351 del 04/08/1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che definisce i principi per stabilire gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente (al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso) e valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale, in conformità a criteri e metodi comuni;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente N° 60 del 02/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Deliberazione Giunta Regionale n°243 del 08/05/2015 Emissioni in atmosfera. Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102.

Anche in tal caso le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono:

- Vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- Criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

6.2.5 Emissioni acustiche

La normativa di riferimento esaminata per quanto riguarda le emissioni acustiche è la seguente:

- DPCM del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- DPCM N° 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico": che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; tale decreto demanda all'entrata in vigore dei regolamenti d'esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente (adottando in via transitoria le disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/1991);
- DPCM del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM del 01/03/1991;
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
- Decreto Legislativo N° 262 del 04/09/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" che disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora delle macchine funzionanti all'aperto, al fine di tutelare la salute, il benessere delle persone e l'ambiente.
- DM del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - che stabilisce, oltre i requisiti della strumentazione di misura, anche i criteri e le modalità di esecuzione delle misure.
- DPCM del 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta per le stesse motivazioni espresse per la qualità dell'acqua e dell'aria: impongono vincoli progettuali e forniscono criteri per una valutazione degli impatti ambientali.

6.2.6 Vincoli aree protette

Per quanto riguarda i vincoli sulle aree protette, la normativa di riferimento esaminata è la seguente:

- Direttiva 409/79/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”;
- Decreto Legislativo N°394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette” fornisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali sono presenti patrimoni naturali sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, con lo scopo di conservare le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche e i biotopi. Tale decreto implica l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro – silvo - pastorali tradizionali;
- Direttiva 43/92/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”: contribuisce a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;
- Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali;
- Delibera Giunta Regione Campania N° 231 del 21/02/2006 "*Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000*" che recepisce la direttiva 43/92/CE per gli habitat naturali e la direttiva 409/79/CE per gli uccelli.

Analogamente a quanto espresso per gli altri settori, le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta.

6.3 Quadro della Pianificazione e della Programmazione

Nel presente paragrafo, vengono riassunti gli strumenti di pianificazione e programmazione esaminati (ai vari livelli di competenza territoriale) per lo studio in oggetto.

6.3.1 Livello Nazionale

Decreto Legislativo N° 426 del 9/12/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”: riguarda gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di alcuni siti inquinati di interesse nazionale; tra questi sono comprese anche le aree industriali di Napoli orientale e del Litorale Domizio - Flegreo e Agro aversano (Caserta - Napoli). La legge in questione prevede interventi puntuali per la conservazione della natura. In particolare l'impegno è finalizzato alle seguenti attività:

- acquisizione gratuita delle opere abusive nelle aree naturali protette a favore degli organismi di gestione;
- l'istituzione di parchi nazionali;
- l'istituzione di aree protette;
- l'istituzione di aree protette marine.

Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”: un piano che disciplina e tutela i caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio dall'inserimento di nuovi elementi nel territorio che possono creare “disagio”. In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici, per i quali viene definita una linea di procedura di attuazione degli interventi sugli stessi. Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in un'ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- Per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico ed altri aventi valore di civiltà;
- Per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nei procedimenti relativi alle opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla Conferenza dei Servizi, l'autorizzazione necessaria è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza. Per i progetti di opere da sottoporre a VIA, l'autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del

progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. Qualora dall'esame del progetto, risulti che l'opera non è compatibile con l'esigenza di protezione dei beni culturali, il Ministero si pronuncia negativamente. In tal caso, la procedura di VIA si considera conclusa negativamente.

Per quanto concerne i beni paesaggistici, la presente normativa persegue gli obiettivi della salvaguardia dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa l'uso del territorio, approvando Piani paesistici concernenti l'intero territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, sono comunque sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico:

- I terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- I terreni contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- I fiumi;
- Tutti gli elementi già previsti dall'art. 146 del Decreto Legislativo N° 490/99.

Nel caso di aperture di strade, cave, condotte per impianti industriali e palificazioni nell'ambito e in vista delle aree sensibili ed in prossimità degli immobili come indicati dell'art. 136, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tengano in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate. La medesima facoltà spetta al Ministero dell'Ambiente.

Decreto Legislativo N° 245 del 30/11/2005 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" che richiede l'adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

6.3.2 Livello Regionale

Legge Regione Campania N° 8 del 07/02/1994 "Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni" inerente i bacini idrografici di interesse nazionale.

Legge Regione Campania N° 31 del 01/09/1994 "Nuovo Ordinamento delle Comunità Montane".

Legge Regione Campania N° 40 del 25/11/1994 "Tutela della flora endemica e rara" che protegge sull'intero territorio regionale tutte le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto N° 772 del 26/05/1932.

Legge Regione Campania N° 24 del 18/11/1995 “*Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali*” per la difesa delle risorse paesistiche ed ambientali quali obiettivi primari della politica territoriale.

Legge Regione Campania N° 6 del 15/04/1998 “*Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane*”.

Legge Regione Campania N° 16 del 13/08/1998 “*Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale*” che disciplina l’assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.

Delibera Giunta Regione Campania N° 48 BIS del 01/12/2008 “*Piano Territoriale Regionale*” la Regione ha inteso dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) un carattere fortemente processuale e strategico, promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati.

Il carattere strategico del PTR va inteso:

- come ricerca di generazione di immagini di cambiamento, piuttosto che come definizioni regolative del territorio;
- di campi progettuali piuttosto che come insieme di obiettivi;
- di indirizzi per l’individuazione di opportunità utili alla strutturazione di reti tra attori istituzionali e non, piuttosto che come tavoli strutturati di rappresentanza di interessi.

Piano Territoriale Regionale della Campania si propone quindi come un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate.

Allo scopo di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il presente documento prevede cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le Province. L’articolazione del (PTR) è altresì coerente con quanto previsto agli articoli 13, 14 e 15 del titolo II, capo I, della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “*Norme sul Governo del Territorio*” (pubblicata sul B.U.R.C. supplemento al n. 65 del 28 dicembre 2004).

I cinque Quadri Territoriali di Riferimento sono i seguenti:

- **Il Quadro delle reti**, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale. Dalla articolazione e sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR deve definire “il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, [...] e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico - ambientale per la pianificazione provinciale”;

- **Il Quadro degli ambienti insediativi**, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico - ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti sub regionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti secondo logiche di tipo “amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b), c) ed e) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà definire:
 - Gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
 - Gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
 - Gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali;
 - Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

- **I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)** sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di indicatori delle dinamiche di sviluppo. Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale culturale, rurale - industriale, urbana, urbano- industriale, paesistico - culturale). Con tali definizioni si registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento. Questo procedimento è stato approfondito attraverso una verifica di coerenza con il POR 2000/2006, con l’insieme dei PIT, dei Prusst, dei Gal e delle indicazioni dei preliminari di PTCP. Si sono individuati 45 sistemi con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico (Sistemi Territoriali di Sviluppo). Ciascuno di questi STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata all’interno della tipologia delle sei classi suddette. Attraverso adeguati protocolli con le Province e con i soggetti istituzionali e gli attori locali potranno definirsi gli impegni, le risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi progetti locali.

Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13** della L.R. n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà individuare:

- Gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
- Indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la

cooperazione istituzionale.

- **Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC).** Nel territorio regionale vengono individuati alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione- intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento evidenzia degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera f) dell’articolo 13** della L.R. n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio;
- **Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”.** I processi di “Unione di Comuni” in Italia, che nel 2000 ammontavano appena ad otto, sono diventati 202 nel 2003. In Campania nel 2003 si registrano solo 5 unioni che coinvolgono 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione di tale processo. In Campania la questione riguarda soprattutto i tre settori territoriali del quadrante settentrionale della provincia di Benevento, il quadrante orientale della provincia di Avellino e il Vallo di Diano nella provincia di Salerno. In essi gruppi di comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, caratterizzati da contiguità e reciproca accessibilità, appartenenti allo stesso STS, possono essere incentivati alla collaborazione. Parimenti, gruppi di Comuni anche con popolazione superiore a 5000 abitanti ed anche appartenenti a diversi STS, possono essere incentivati alla collaborazione per quanto attiene al miglioramento delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. Tale parte del PTR **risponde a quanto indicato al punto 3 lettera d dell’articolo 13** della L.R. n. 16/04, dove si afferma che il PTR definisce i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i Comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.

I Quadri Territoriali di Riferimento proposti dal presente documento, delineano il carattere di copianificazione del PTR. L’intenzione è di poggiare il successo del Piano non tanto sull’adeguamento conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione. Non si ricerca quindi una diretta interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che rimangono di competenza dei piani urbanistici, in raccordo con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). L’obiettivo è di contribuire all’ecosviluppo, secondo una visione che attribuisce al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico - ambientale) e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo.

Questa funzione principale è sorretta da altre tre che concorrono a sostenerla:

- **Una funzione di memoria dell'intenzionalità istituzionale nel governo del territorio regionale.**
Questa funzione è resa esplicita nella rivisitazione dei principali documenti di pianificazione proposti dalla Regione;
- **Una funzione di spinta e alimentazione di "emozioni sociali"**, sorretta da una lettura processi che valorizza i fattori identitari e le forme tradizionali di uso del territorio da parte delle popolazioni, incentivando la capacità auto propulsiva delle comunità insediate;
- **Una funzione di agevolazione dell'operatività dei diversi attori territoriali**, definendo prospettive di trasformazione da sostenere attraverso un percorso di affinamento di regole istituzionali per una più certa "leale collaborazione".

Fa da sfondo una concezione dello sviluppo sostenibile concretamente sorretta da:

- Tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo;
 - Difesa e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete ecologica e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l'assetto gerarchizzato e squilibrato esistente, assicurando una configurazione reticolare e armonica;
 - Prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale;
 - Integrazione degli insediamenti industriali e residenziali volta ad una complessiva riqualificazione socioeconomica e ambientale;
 - Miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una interconnessione capace di realizzare l'integrazione delle diverse modalità di trasporto e un potenziamento ambientalmente compatibile.
- Il PTR va a definire la sua identità in un contesto di governance multilivello (europeo, nazionale, regionale e locale), che chiede all'urbanistica d'inserire la propria specificità tradizionale in un quadro di esigenze di governo del territorio nuove. In esso, la riorganizzazione della pianificazione territoriale regionale in Campania va collegata ad una attenta considerazione della forte, ma non consolidata, trasformazione dei sistemi pubblici di governo nella cosiddetta fase "post burocratica". Una trasformazione che riguarda le organizzazioni amministrative e l'insieme dell'azione pubblica, modificando intensamente la loro regolazione, soprattutto attraverso il decentramento, il principio di sussidiarietà, le intese e gli accordi ai vari livelli. Il riferimento alla governance multilivello comporta anche una forte attenzione alla attivazione di una decisa collaborazione inter istituzionale, che è stata,

nella redazione di questo Piano, una delle preoccupazioni principali. Collaborazione che la Regione Campania interpreta nella direzione dell'affermazione di un concetto di autonomia dell'Ente locale dove non si intende affermare il prevalere di nessun livello di governo sull'altro, ma una pratica, per quanto faticosa (e che assolutamente non deve tradursi né in genericità operativa, né in concertazione puramente fittizia) di condivisione nella costruzione di progetti di sviluppo da parte di tutti i soggetti del territorio.

- Piano regionale 2010 – 2013 di gestione integrata dei rifiuti speciali in Campania (D.G.R. Campania n. 1826 del 18/10/2007 aggiornato al 2010).

Il Piano regionale di gestione integrata e coordinata dei rifiuti speciali (di seguito Piano) è uno degli strumenti previsti dalla Direttiva 91/156/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE, finalizzati a tutelare la salute e l'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dello smaltimento di rifiuti e a preservare le risorse naturali.

Con la predisposizione del Piano la Regione Campania vuole dare completezza alla richiesta normativa del D.Lgs. 152/2006 e smi di recepimento della normativa europea. In coerenza con le sue finalità il Piano individua misure di pianificazione:

- Per garantire, in particolare, che la gestione dei rifiuti speciali si svolga nel rispetto dei principi di prevenzione, precauzione, responsabilità, e del "chi inquina paga" (art. 178), per disciplinare la conclusione di accordi di programma finalizzati ad attuare gli obiettivi della parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006 (art. 178, c. 4) e per favorire la prevenzione della produzione (artt. 179, 180, e c.2 dell'art.199) e il recupero (art. 181) dei rifiuti speciali. I contenuti minimi essenziali del presente Piano sono quelli individuati espressamente dall'art.7, della Direttiva 91/156/CE, richiamato, e per i rifiuti pericolosi, dall'art. 6 della Direttiva 91/689/CEE.
 - Il Piano di gestione integrata e coordinata dei Rifiuti Speciali della Regione Campania è stato predisposto anche in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 4/2007 e smi, norma attraverso la quale la Regione ha ridefinito il quadro normativo regionale in materia di rifiuti.
- Legge Regionale N° 16 del 22/12/2004 "Norme sul governo del territorio" disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità e mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica. Tra gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica vengono annoverati:
 - La promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;

- La salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
 - La tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali e storico-culturali.
- Legge Regione Campania N° 22 del 12/12/2006 "Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale" che persegue la protezione e valorizzazione degli insediamenti agricoli e edifici rurali presenti sul territorio.


6.3.3 Livello Provinciale – Area Metropolitana di Napoli

Piano Territoriale di Coordinamento della Provinciale


Il Piano Territoriale di Coordinamento è stato adottato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016, pubblicata il successivo 3 febbraio e dichiarata immediatamente eseguibile.

Questo ingente patrimonio di informazioni, analisi e linee strategiche, frutto di un'attività pluriennale di confronto con il territorio e di costante aggiornamento, è destinato a costituire il punto di partenza per il futuro Piano Territoriale Metropolitano, previsto dall'articolo 35 dello Statuto. Infatti la Legge 7 aprile 2014, n. 56, attribuisce alla Città Metropolitana sia "la pianificazione territoriale generale", che la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento", ai sensi dei commi 44 e 85, lett. a), dell'articolo 1.

Il progetto di cui sopra risulta concorde con gli indirizzi definiti dal presente strumento di governo del territorio, inoltre non è inserito all'interno di nessun territorio di pregio storico naturalistico, come esplicitato dalle tavole sotto riportate.



Stralcio PTC - tavola fattori strutturanti del paesaggio




Stralcio PTC – aree di interesse naturalistico

Ovviamente i poligoni in rosso stanno ad individuare l'impianto in oggetto anche se qual ora si cercasse un maggior dettaglio si potrà fare riferimento agli allegati grafici di riferimento.

6.3.4 *Livello Comunale*

Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli.



Il progetto di cui sopra risulta concorde con gli indirizzi definiti dal presente strumento di governo del territorio, inoltre non è inserito all'interno di nessun territorio di pregio storico naturalistico, come esplicitato dalle tavole sotto riportate.

Ovviamente la circonferenza in rosso sta ad individuare l'impianto in oggetto, anche se qual ora si ricercasse un maggior dettaglio si potrà fare riferimento all'allegato grafico di riferimento.

6.4 Considerazioni sul Quadro Programmatico

Nel presente quadro di riferimento programmatico sono stati forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera proposta e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. Nell'analisi di tale elementi non sono stati registrati contrasti fra quanto indicato dai piani di pianificazione considerati e la nuova opera in progetto. In relazioni particolare, è possibile affermare che la realizzazione dell'opera proposta è:

- Conforme con i vincoli progettuali imposti dalla legislazione vigente in tema di smaltimento rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche, rispetto delle aree protette, dei beni culturali e del paesaggio;
- Coerente con le strategie dei vari strumenti di pianificazione attuate per migliorare la selezione dei rifiuti indifferenziati, per il loro recupero energetico e la stabilizzazione delle frazioni umide;
- Conforme con le strategie adottate per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- Coerente con la volontà dei vari strumenti di pianificazione di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica;
- Conforme con la zonizzazione prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli, visto che l'opera proposta si colloca in un'area industriale;
- In linea con la volontà di ottimizzare la logistica del trasporto dei rifiuti.

Da segnalare inoltre i seguenti aspetti:

- Non sono state riscontrate disarmonie tra i vari strumenti di pianificazione presi in esame.